

**Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — Cross Czech/Commissione****(Causa T-252/10)**

(2010/C 209/76)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Cross Czech a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. T. Schollaert)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione 12 marzo 2010, INFSO-02/FD/GVC/Isc D(2010) 208676
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso la ricorrente mira, ai sensi dell'art. 263 TFUE, ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2010, INFSO-02/FD/GVC/Isc D(2010) 208676, numero di riferimento 09-BA74-006, costituita da una lettera che conferma le constatazioni della relazione di verifica contabile riguardante la verifica dei documenti finanziari per il periodo 1° febbraio 2005-30 aprile 2008 per i progetti eMapps.com, CEEC IST NET e TRANSFER EAST, conclusi nel quadro del 6° Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2002-2006).

A sostegno delle sue domande la ricorrente deduce i seguenti argomenti:

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce una violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, in quanto:

- è basata su constatazioni di fatto, da parte della Commissione, errate o insufficienti;
- rispecchia l'errata applicazione dei contratti relativi ai progetti di cui trattasi, in particolare con riferimento alla constatazione che la ricorrente aveva violato tali contratti;

— è basata su manifesti errori di valutazione dei fatti relativi all'asserita violazione dei contratti riguardanti tali progetti, risultanti nella mancata osservanza delle necessarie prescrizioni normative e quindi in un errore di diritto;

— è inficiata da vizi del ragionamento; e

— costituisce una violazione dei diritti procedurali della ricorrente nel corso del procedimento precedente l'adozione della decisione impugnata e una violazione del principio di diligenza.

**Ordinanza del Tribunale 7 giugno 2010 — Bulgaria/Commissione****(Causa T-500/07) <sup>(1)</sup>**

(2010/C 209/77)

*Lingua processuale: il bulgaro*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 64 dell'8.3.2008.

**Ordinanza del Tribunale 1° giugno 2010 — Spagna/Commissione****(Causa T-65/08) <sup>(1)</sup>**

(2010/C 209/78)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 92 del 12.4.2008.